



*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI

**Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalità
Divisione 2**

*Via G Caracci 36 – 00157 ROMA
Tel. 0039 06 41584245 – Fax 0039 06 41584006*

Prot. RU/7649 12 APR. 2019

*Alle Associazioni di categoria –
trasporto di viaggiatori con
autobus
LORO SEDI*

OGGETTO: <i>Scadenza autorizzazioni per servizi regolari internazionali in ambito UE. Richieste di rinnovo.</i>
--

Non di rado le imprese interessate trasmettono a quest'Ufficio la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni per servizi regolari internazionali in ambito UE a ridosso della scadenza.

Ciò impedisce l'espletamento dell'istruttoria, l'emanazione del provvedimento autorizzatorio ed il rilascio della documentazione unionale entro la data di scadenza dell'autorizzazione.

L'eventualità di un provvedimento di proroga di quest'ultima appare irrituale in quanto non espressamente previsto dalla normativa di riferimento e, pur volto a scongiurare la sospensione del servizio di linea (a vantaggio dunque della mobilità collettiva), di fatto precede la integrale verifica della permanenza di tutti i presupposti e le condizioni di legge per il rinnovo dell'autorizzazione.

Si evidenzia perciò -in linea con quanto accade per gli altri Stati membri dell'UE- la necessità di non dare luogo a provvedimenti di proroga di autorizzazioni, specie per i casi in cui l'impresa non ha presentato per tempo la propria domanda di rinnovo, corredata di tutti i documenti previsti (cfr. circolari 8/2004 e 1/2015).

In merito alla documentazione da accludere alle istanze, è utile richiamare l'attenzione sul fatto che le domande devono essere corredate, tra l'altro, del parere tecnico sull'idoneità del percorso. Pertanto l'impresa interessata deve

4

richiedere con congruo anticipo (si suggeriscono sessanta giorni) tale parere tecnico agli Uffici periferici del Ministero di volta in volta interessati (come specificato nelle circolari di riferimento).

Si rammenta che per i servizi regolari comunitari il Regolamento CE 1073/2009 prescrive (art. 8 § 3) all'Autorità competente (*i.e.* alla scrivente Direzione generale), per l'emanazione della decisione sul rilascio dell'autorizzazione, un termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

Alla luce di quanto evidenziato, e al contempo tenendo conto della opportunità di dare modo, alle imprese, di adeguarsi alle indicazioni della presente nota, a partire dal 1° giugno 2019 non saranno accolte domande di proroga dei servizi comunitari, qualora la domanda di rinnovo non sia presentata -corredata dei documenti previsti- alla scrivente Direzione generale almeno 120 giorni prima della scadenza.

Si invitano le Associazioni a dare alle imprese associate la più ampia divulgazione della presente nota.

Il Direttore Generale
(Dott. Vincenzo Cinelli)

